



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot. n. 107/2021

Santa Maria Capua Vetere, 29 aprile 2021

Al Procuratore Aggiunto dott. Alessandro Milita - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

Ai Vice Procuratori Onorari – sede

A tutto il Personale Amministrativo - sede
per il tramite della Segreteria del Dirigente Amministrativo

A tutto il Personale Tirocinante - sede
ai sensi dell'art. 73 Decr. Lg.vo del 21 giugno 2013 n. 69 e succ. modif.

Al Funzionario Delegato dott. Fortunato della Monica - sede

Al Cancelliere Raffaele Pepe – sede

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria -- Sede

e, per conoscenza:

All'RSPP Arch. Michele Repice Lentini – Napoli

Al Medico Competente dott.ssa Stefania Fornasier – Caserta

Al RLS – sede

Alle OO.SS. – loro sedi

Oggetto:- Trasmissione dell'aggiornamento del DVR connesso alla gestione dell'emergenza da COVID -19.

Si dà atto che, in data 28 aprile u.s., è stata approvata l'integrazione del DVR relativo alla gestione dell'emergenza da COVID-19, costituente ulteriore integrazione di quelli già stilati nei mesi di aprile e novembre 2020.

Il suddetto DVR viene depositato e se ne prescrive la diramazione a tutto il personale, oltretché la pubblicazione sul sito *web* della Procura (**cf. all. n. 1**).

Nell'occasione, s'invita tutto il personale a prendere piene conoscenza dei contenuti del DVR, ponendo l'attenzione sulla necessità degli oneri di attivazione ivi previsti.

In particolare, in esso è previsto che i lavoratori rappresentino al Medico Competente il proprio ritenuto stato di fragilità che deve essere oggetto di verifica dal parte del medesimo, con successiva comunicazione al datore di lavoro.

Sono inoltre previsti una serie di oneri informativi, con riferimento alla gestione dei soggetti sintomatici.

Come indicato nel citato DVR, s'informa che il riconoscimento della condizione di fragilità dà diritto all'ottenimento di mascherine FFP2, in luogo di quelle chirurgiche ordinariamente utilizzate. Tale condizione verrà comunicata da parte del Procuratore (nella qualità di datore di lavoro) al Funzionario Delegato preposto alla consegna di tale materiale, con invito all'assoluto riserbo su tali condizioni, di cui si dà notizia solo affinché il Funzionario provveda alla fornitura dei dispositivi a tutela rafforzata.

Si conferma la modalità del ritiro sia delle mascherine che del materiale detergente e disinfettante, posto a disposizione del personale, presso l'Ufficio del Funzionario Delegato.

S'invita tutto il personale a dare stretta osservanza alle prescrizioni già contenute nei precedenti DVR, con particolare riguardo alla necessità di evitare congestioni negli uffici, anche nell'attuale fase di emergenza epidemiologia. Pertanto, tutti i dipendenti opereranno un contenimento delle presenze accogliendo, ove possibile, l'utenza negli spazi esterni ai singoli uffici.

In ogni caso, la presenza nei corridoi deve essere limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività solo da parte di persone che hanno attività qualificata da svolgere all'interno degli uffici e deve avvenire conservando la distanza interpersonale.

Si precisa che sono tuttora in vigore le modalità di presenza negli uffici mediante fissazione di appuntamento (*come da nota prot. n. 95 del 14 aprile u.s. che ha prorogato il ricorso a tale modalità, sino alla data del 31 luglio 2021*) e che va posta massima attenzione all'osservazione di tali disposizioni.

Ancora, si rappresenta che come da Circolare del Ministero della Salute, solo in casi di condizione di isolamento è possibile non utilizzare la mascherina. Tale condizione di isolamento non può essere ravvisata nell'ipotesi di temporanea mancanza di altre persone nella stanza, atteso che negli Uffici di questa procura non sussiste mai una condizione di assoluto isolamento. Da ciò scaturisce la necessità di un utilizzo costante della mascherina di protezione da parte di tutto il personale.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone



Ministero della Giustizia

Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI





PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. 81/08 e succ. - DM Giustizia 201/2014

Aggiornamento del DVR – Covid 19

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19

Aprile 2021

| | |
|--|--|
| Datore di Lavoro Procuratore della Repubblica D.ssa Maria Antonietta Troncone | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Arch. Michele Ripice Lentini |
| IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Dott.ssa Maria Antonietta Troncone  |  |
| Medico competente Dott.ssa Stefania Fornasier | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Dott. Lorenzo Santabarbara |
|  |  |
| DATA CERTA: | PROT. N. |

Introduzione

Il presente documento integra la valutazione dei rischi contenuta nell'Appendice del DVR Covid-19 appositamente redatta in due distinti documenti nel mese di Aprile 2020 e di Novembre 2020, fornendo indicazioni sanitarie aggiornate sulla gestione dell'emergenza epidemiologica nei luoghi di lavoro della *Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere*.

Si dà atto che, posteriormente all'emissione dei suddetti documenti, è intervenuta una copiosa normativa regolamentare in materia ed, in particolare, due rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità, nrr. 58/ 2020 e 4/2021, nonché le Circolari ministeriali nrr. 32850 del 12 ottobre 2020 e n. 3787 del 31 gennaio 2021. Ancora, è intervenuto il DPCM 3 novembre 2020, con le specifiche prescrizioni previste all'allegato 12 del DPCM del 3 novembre 2020 e, in ultimo, il nuovo Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 (che aggiorna i precedenti Protocolli del 14/03/2020 e del 24/04/2020).

Pertanto, alla luce di tale normativa e ferma restando l'operatività delle appendici DVR del 2020, si procede ad una parziale modifica ed aggiornamento delle disposizioni già in vigore nonché alla loro integrazione. L'integrazione è infatti resa necessaria dalle nuove disposizioni introdotte dai citati provvedimenti, con particolare riguardo alle modalità con cui si esplica la relativa sorveglianza sanitaria al rientro dal lavoro del soggetto positivo, nonché alle ulteriori cautele introdotte in considerazione della pervicace pericolosità del morbo a causa della diffusività delle varianti inglese, brasiliana e sudafricana, su cui è intervenuta la circolare ministeriale n. 3787 del 31.1.2021, nonché da ultima della variante indiana.

Si dà atto, altresì, che l'ultimo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, n. 4 del 13 marzo 2021, in virtù della maggiore diffusività / infettività delle suddette varianti, ha preservato l'utilità non solo della conferma di tutte le misure non farmacologiche normalmente utilizzate per il contenimento del contagio, ma ne ha previsto altresì un ampliamento, indicando come preferibile l'attuazione di un distanziamento sociale da un metro fino a 2 metri.

Resta fermo che tale maggiore distanza interpersonale è finalizzata alla salvaguardia degli utenti e del pubblico nei momenti in cui non sia possibile utilizzare la mascherina.

Tuttavia, si ritiene che la distanza di 1 metro rimanga la distanza minima da adottare e che essa vede il distanziamento fisico, laddove possibile, fino a 2 metri, specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria.



2. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot.ssa Maria Antonietta Troncone



Si raccomanda comunque che, anche al di là delle occasioni di particolari esposizione come nel momento in cui non si utilizza la mascherina, ove è possibile gli utenti e dipendenti avranno attenzione ad un distanziamento laddove possibile superiore a 1 metro, ai fini di una maggiore salvaguardia.

Difatti, a pagina 3 del rapporto ISS Covid-19 n. 4 del 13/03/2021 (*Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021*) si prevede:

“relativamente al distanziamento fisico non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento la distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali, tuttavia si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a 2 metri laddove possibile e, specialmente allorquando venga rimossa la protezione respiratoria (ad esempio in occasione del consumo di bevande e cibo).”

Pertanto, nel presente documento integrativo, si prescrive che, nelle occasioni di consumazione di cibo o bevande con riguardo al momento della fruizione della pausa pranzo, ciò debba avvenire a distanza interpersonale di 2 metri uno dall'altro, potendo essere momento di trasmissione del contagio.

Si prescrive pertanto che nella stanza destinata alla consumazione del pasto durante la pausa pranzo, sita al terzo piano di questa Procura, i presenti debbano osservare la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Si prevede che ciò venga reso condivisibile attraverso un apposito cartello nella sala benessere ove si effettua la pausa pranzo.

Si prescrive altresì che nel corso di svolgimento di qualsivoglia relazione personale, riunione o anche colloqui, venga mantenuta una distanza non inferiore a metri 2.

Si prescrive che tale misura sia resa conosciuta sia agli operatori che agli utenti mediante apposita cartellonistica a tutti gli Uffici della Procura per la Repubblica, facendo espresso indicazione di quanto previsto dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 13 marzo 2021.

Si dà atto che il paragrafo 9.6, contenuto a pag. 12 dell'Appendice al DVR di Aprile 2020, avente ad oggetto gli atti di gestione necessari in caso di presenza in ufficio di persona positiva al virus, debba intendersi sostituita dall'ulteriore appendice contenuta nel DVR del novembre 2020, che tratta specificamente la problematica relativa alla gestione di una persona sintomatica operante nell'edificio giudiziario.

Dispositivi di protezione individuale

Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Per quanto riguarda l'uso dei dispositivi individuali (mascherine), anche alla luce della normativa sopravvenuta, resta ferma la previsione della generale idoneità delle mascherine chirurgiche e della destinazione delle mascherine c.d. FFP2 alle persone sottoposte a maggiori rischi in virtù delle condizioni personali di salute (i soggetti vulnerabili) o a maggiore contatto con utenza (conducenti autoveicoli, ausiliari, operatori del Front-Office, etc.).

Sul punto si dà atto che il DVR di aprile 2020, al paragrafo 6, indica come consigliate in ambienti chiusi e in cui vi è possibilità di stretto contatto interpersonale, le mascherine FFP2, atteso che la protezione dalle stesse assicurata è di gran lunga superiore.

Pur tuttavia, la normativa al riguardo non prevede un obbligo generalizzato di adozione delle mascherine FFP2, rilevato che gli ambienti in cui si opera non sono di natura sanitaria, sicché appaiono sufficienti quelle di tipo chirurgico, con le eccezioni e cautele sopraindicate.

Tutela dei lavoratori fragili

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori fragili, resta ferma la previsione di cui al punto 9.5 del DVR di aprile 2020, che va tuttavia aggiornata, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 15 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (che ha introdotto misure a sostegno dei lavoratori). Tale decreto ha prorogato al 30 giugno 2021 le misure previste a tutela dei lavoratori fragili, così come il protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e successivo Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 (che proroga

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

al 31 luglio 2021 lo stato emergenziale e la tutela dei lavoratori fragili); così come il lavoro agile e da remoto, che continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Quanto alla definizione di “*lavoratori fragili*”, si fa riferimento al disposto di cui all'art. 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 2 (come sostituito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) ha definito i “*lavoratori fragili*” come:

“...*i dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104...*”.

Quanto alla ricorrenza di tali condizioni, va posto a carico dei lavoratori fragili un onere informativo, per cui essi sono tenuti a rappresentare al medico competente la circostanza della loro inquadrabilità in una delle categorie sopra indicate.

Il Medico Competente è tenuto a verificare tale situazione e a fornire l'elenco dei lavoratori fragili al datore di lavoro, il quale, conseguenzialmente, applica la normativa prevista per la tutela dei lavoratori fragili.

La procedura di identificazione del lavoratore fragile deve essere tuttavia attivata dal datore di lavoro, che dà onere al medico di provvedervi: quest'ultimo, a sua volta, ne dà informazione a tutti i lavoratori, tenuti a trasmettere al medico ogni utile documentazione sanitaria.

Il lavoratore che trasmette tutta la documentazione viene sottoposto a visita dove viene valutata la sua condizione di fragilità.

E' anche utile che il medico conosca le mansioni assegnate a ciascun lavoratore, prevedendo la circolare interministeriale un modello informativo della tipologia delle attività dei lavoratori da parte del datore di lavoro, come allegato di detta Circolare.

Il circuito descritto nella circolare responsabilizza fortemente oltre che il datore di lavoro e l'organo di ausilio del Medico Competente, altresì il lavoratore, sul quale grava *in primis* non solo l'onere informativo ma anche quello di allegazione e produzione della necessaria documentazione medica, anche ad integrazione di quanto già presentato.

In mancanza di tale attivazione e quindi della mancata evidenziazione della qualità di lavoratore fragile a causa della mancata attivazione del circuito informativo, alcuna responsabilità può essere posta a carico del datore di lavoro.

Si definiscono soggetti fragili o ipersuscettibili quei lavoratori che, a causa delle proprie condizioni di salute preesistenti, potrebbero incorrere, in caso di infezione COVID19 in un esito più grave od infausto.

Il protocollo condiviso prevede che il medico competente segnali all'azienda situazioni di fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che richiedano particolare tutela.

L'art. 83 del DL 34 del 19.5.2020 convertito con L. 77 del 17.7.2020 ha istituito a tale proposito quella che viene definita "sorveglianza medica eccezionale" da attuarsi appunto nei confronti dei lavoratori fragili ed ipersuscettibili fino al termine dello stato di emergenza, anche nelle aziende che non sono tenute alla nomina del medico competente, le quali ne devono nominare uno per il periodo emergenziale, ovvero a rivolgersi ai medici del lavoro dell'INAIL, attraverso una convenzione onerosa, secondo procedure e tariffe definite per decreto.

Le disposizioni riguardano i disabili gravi (art. 3, comma 3 della L. 104/92) e i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, comma 1) ai quali è riconosciuto il diritto allo smart working, svolgendo anche mansioni diverse o attività di formazione professionale da remoto, nei casi in cui la mansione ricoperta non preveda la possibilità di lavoro a distanza.

Gli altri casi di ipersuscettibilità rientrano all'interno del vigente contesto normativo di riferimento ed in particolare l'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08 (Sorveglianza sanitaria). I lavoratori fragili e ipersuscettibili sono quindi sottoposti a visita medica da parte del medico competente il quale, se lo ritiene, conferma l'opportunità del lavoro da remoto (quando il datore di lavoro indica tale possibilità), ovvero prescrive nel giudizio di idoneità l'adozione di provvedimenti cautelativi (Circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 settembre 2020).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Il giudizio può essere emesso in sede di visita periodica o di visita da rientro, indipendentemente dalla richiesta da parte del lavoratore, per i casi di cui il medico sia già a conoscenza. Tuttavia, poiché le informazioni di cui dispone il medico competente non riguardano tutti i lavoratori, ma solo quelli sottoposti a sorveglianza sanitaria, è opportuno che i lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di fragilità si facciano parte attiva presentando istanza di visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs. 81/08. Si ricorda a tale proposito che l'art. 20 del D.lgs. 81/08, dedicato agli obblighi dei lavoratori, pone al primo posto il dovere di ciascun lavoratore di *“prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.”*

Una corretta gestione dei lavoratori fragili deve quindi prevedere:


- a) la diffusione di una specifica informativa ai lavoratori da parte del datore di lavoro con l'indicazione delle procedure da seguire per segnalare la propria eventuale condizione di fragilità/ipersuscettibilità;
- b) il lavoratore che ritiene di trovarsi in una condizione di fragilità o ipersuscettibilità fa richiesta di visita al medico competente, presentando adeguata documentazione attestante la propria patologia;
- c) il medico competente effettua la visita ed esprime un giudizio di idoneità avverso il quale è ammesso anche eventuale ricorso all'organo di vigilanza.

Le società scientifiche indicano di considerare tra le condizioni di fragilità e ipersuscettibilità le seguenti patologie, che sono quelle più frequentemente associate ai casi mortali di COVID-19:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive
- Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defibrillatori)
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiectasie, sarcoidosi, embolia polmonare)
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato)
- Insufficienza renale cronica
- Insufficienza surrenale cronica



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. ssa Maria Antonietta Troncone



- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie)
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche)
- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica)

L'età avanzata (>55 anni) e la presenza di più di una patologia rappresentano aggravanti, mentre sono meno rilevanti le situazioni ben compensate e sotto efficace controllo farmacologico.

Vi è un generale consenso a considerare anche la gravidanza tra le condizioni di ipersuscettibilità. In particolare bisogna evitare per quanto possibile che una donna sia in fase contagiosa alla data del parto. A tal fine va valutato con cautela l'anticipo del congedo di maternità.

L'esito dell'attività di controllo medico può condurre ai seguenti risultati :


1. Idoneo
2. idoneo con prescrizioni o limitazioni: quando il medico riconosca sia la condizione di fragilità/ipersuscettibilità, sia il rischio di contagio sul lavoro. La prescrizione in primo luogo riguarderà il lavoro in modalità agile, se il datore di lavoro lo indica come possibile.
3. non idoneo temporaneamente, solo nei casi che non consentano soluzioni alternative.

Negli altri casi potranno essere prescritte soluzioni maggiormente cautelative (distanziamento, barriere, DPI) o esclusi i compiti a maggior rischio (es. contatto con terzi).

L'indicazione della possibilità di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità smart working spetta al datore di lavoro (non al medico competente); tale attività può essere svolta anche con strumenti informatici nella disponibilità del dipendente (non forniti dal datore di lavoro).

Gestione di una persona sintomatica

Si procede a rivalutare l'appendice del DVR del novembre 2020 (che venne stilato in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 n. 32850), come integrato dalla circolare del ministero della salute n. 15127 del 12.04.2021, alla luce di quanto contemplato dal *"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro"* siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.



A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

N.B.: I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot.ssa Maria Antonietta Troncone

D) Lavoratori a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Si precisa che la comunicazione al medico competente va inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica : stefaniafornasier473@gmail.com .

Su richiesta dei lavoratori, il datore di lavoro si attiverà, ove possibile, ai fini dell'esecuzione del tampone, senza accollo di spese per il lavoratore.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08).

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

*Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.*

Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing)

nel caso di varianti di Sars-CoV-2 (inglese, sudafricana e brasiliana), come da Circolare ministeriale n. 3787 del 31.01.2021, nonché della variante indiana.

Si ritiene utile richiamare la necessità di intraprendere un approccio di tracciamento dei contatti, laddove sia registrato un caso positivo di variante di Sars-CoV-2, che tenga conto di quanto

| | | |
|--|--|--------------|
| Aggiornamento DVR Covid-19 Aprile 2021 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI | |
| | GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 | Pag. 11 / 13 |

stabilito dalla Circolare ministeriale n. 3787 del 31.01.2021, che aggiorna e integra quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 12/10/2020, limitatamente agli adempimenti datoriali, ovvero:

1. Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio di esposizione.
2. Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact-tracing ai casi eventualmente individuati.
3. Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine di consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti.
4. Non interrompere la quarantena al decimo giorno.
5. Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante. Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento dell'identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto deve eseguire tempestivamente un test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del risultato.
6. Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l'importanza di un corretto svolgimento della quarantena sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l'importanza di questa misura di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, e per i conviventi, l'importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante.
7. Comunicare ai contatti in attesa dell'esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo mascherine).

Pulizia e sanificazione in azienda

• L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.






- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
- Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
- L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia anche ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020.


Per quanto riguarda gli impianti di aerazione / climatizzazione, la circolare del 13.3.2021 prevede che gli impianti di aerazione funzionino attingendo aria dall'esterno e disattivando la funzione di ricircolo dell'area interna.

Sul punto si precisa che sono state già assunte misure in proposito e che la ditta Tecnoemme srl di Casapulla, incaricata della manutenzione degli impianti di climatizzazione, ha prodotto al Tribunale in data 15/04/2021 apposita attestazione (che si allega in copia) “ *che sono stati effettuati i seguenti interventi sugli impianti di climatizzazione a servizio degli uffici Giudiziari di S. Maria C.V.*

1. *Aumento aria primaria con chiusura aria di ricircolo (ove presenti relativi dispositivi);*
2. *Sostituzione filtri a tasca ad alta efficienza U.T.A. aria primaria ove presenti;*
3. *Pulizia con lavaggio e sanificazione dei filtri, delle pareti interne, batterie, bacinelle di raccolta condensa delle U.T.A. ove presenti;*
4. *Pulizia e sanificazione interna ed esterna delle unità terminali (fan coils);*
5. *Lavaggio e sanificazione dei filtri delle unità terminali (fan coils). “*

La ditta Tecnoemme in data 20/04/2021 ha anche confermato al RSPP per le vie brevi che nel Palazzo di Giustizia di via Bonaparte (compresi ovviamente i piani 3[^] e 4[^] della Procura) la funzione di ricircolo dell'impianto di condizionamento centralizzato è stata disattivata già da giugno 2020, e

che i macchinari U.T.A. (Unità di Trattamento Aria) prelevano aria primaria dall'esterno e la immettono negli ambienti interni senza funzione di ricircolo, mentre nelle aule di udienza dei piani terra e primo le canalizzazioni dispongono di serrande interne atte a far prelevare solo aria esterna. I fan-coils presenti nelle stanze della Procura prevedono il ricircolo dell'aria interna, ma prima di accenderli è sufficiente arieggiare gli ambienti grazie alle ampie superfici finestrate di cui gode l'edificio. Le altre sedi di Palazzo Lian e di via Galatina non dispongono invece di funzione di ricircolo nei rispettivi impianti di condizionamento



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

